
SEZIONE 1

Il processo di cognizione davanti al giudice di pace (artt. 316, 317, 318, 319, 320, 321 c.p.c.).

Art. 316 c.p.c.

Forma della domanda

Davanti al giudice di pace la domanda si propone **nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili**.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato **unitamente al decreto di cui all'articolo 318**.

Art. 317 c.p.c.

Rappresentanza davanti al giudice di pace

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato ~~scritto in calce alla citazione o in atto separato~~, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

Art. 318 c.p.c.

Contenuto della domanda

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-*undecies*.

Art. 319 c.p.c.

Costituzione delle parti

L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-*undecies* mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

Art. 320 c.p.c.**Trattazione della causa**

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

~~Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.~~

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Art. 321 c.p.c.**Decisione**

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, **procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.**

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

Commento di Giuseppina Fanelli

SOMMARIO: 1. Il nuovo giudizio di cognizione davanti al giudice di pace. – 2. Il contenuto e la forma della domanda. – 3. La fase introduttiva. – 4. La fase di trattazione. – 5. La fase decisoria.

I. IL NUOVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE.

L'art. 3, comma 24, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 modifica il procedimento finora previsto dagli artt. 316 ss. c.p.c. per le cause di competenza del giudice di pace¹. Giova sin da subito precisare che, in relazione agli artt. 316 ss. c.p.c., le modifiche avranno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicheranno ai giudizi davanti al giudice di pace instaurati successiva-

¹ Vedi per tutti, GLENDI, in CAPPONI, CARBONE, GLENDI, SCHLESINGER, TAVORMINA, TOMMASEO, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Corr. giur.*, 1991; CAPPONI, *Il giudice di pace*, Milano, 1991; ACONE, CAPPONI, CECHELLA, MANZO, *Il giudice di pace*, Napoli, 1992; BONSIGNORI, LEVONI, RICCI, *Il giudice di pace*, Torino, 1995; BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994; CONSOLO, TOMMASEO, *Commento alla legge sul giudice di pace*, Padova, 1996; CONSOLO, LUISO, SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996.

mente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno, invece, le disposizioni anteriormente vigenti.

L'art. 316 c.p.c. esordisce prevedendo che, alle controversie dinanzi alla magistratura onoraria si applica, in quanto compatibile, il nuovo rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies* ss. c.p.c., che può essere attivato «sempre» nelle cause in cui il giudice decide in composizione monocratica o, a prescindere dalla composizione dell'organo, «quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa».

Il legislatore ha scelto di regolare il rito in esame secondo due direttive: (i) modificando espressamente le norme esistenti in relazione alla forma della domanda, alla fase introduttiva, a quella di trattazione e alla fase decisoria; (ii) inserendo un rinvio residuale al modello del rito semplificato di cognizione per quanto non previsto dagli artt. 316 ss., con una clausola di compatibilità che imporrà, pertanto, la verifica in concreto dell'allineamento e dell'agevole possibilità di raccordo tra i due riti.

Per questi motivi, nel commento alle disposizioni in esame, si farà largamente rinvio alle osservazioni formulate in relazione agli artt. 281-*decies* ss. c.p.c.², e ci si concentrerà sulle disposizioni che divergono da tale modello e caratterizzano il rito dinanzi alla magistratura onoraria. Come già nel testo previgente, infatti, la regolamentazione specifica del procedimento davanti al giudice di pace deroga, quando espressamente previsto, la disciplina del procedimento semplificato di cognizione davanti al tribunale.

2. IL CONTENUTO E LA FORMA DELLA DOMANDA.

Una delle modifiche più rilevanti apportate dal d.lgs. n. 149/2022 è il mutamento della forma della domanda introduttiva: come emerge dagli artt. 316, 317 e 318 c.p.c., la domanda introduttiva del giudizio dinanzi al giudice di pace non sarà più l'atto di citazione, redatto sulla base del modello di cui all'art. 163 c.p.c. per il rito ordinario di cognizione, ma il ricorso. La scelta sembra opportuna e si coordina, al fine di evitare incongruenze altrimenti difficilmente eliminabili, con quella fatta (prima per il rito sommario di cognizione *ex* art. 702-*bis* c.p.c. e ora per) il rito di cognizione semplificato di cui all'art. 281-*decies* ss. c.p.c.

In tale ottica, le modifiche apportate al secondo comma dell'art. 316 c.p.c. servono come necessari adattamenti alle modalità di presentazione della domanda in forma verbale, per renderla compatibile con l'adozione, in via generale, del ricorso. Il legislatore, in armonia con la *ratio* di maggiore sem-

² Sul quale vedi, TISCINI, Sub *artt. 281-*decies* ss.*, in questo volume, cap. V, sez. 3.

plicità che – almeno in origine – ispirava il rito davanti al magistrato onorario, ha mantenuto la possibilità di proporre la domanda oralmente, domanda che poi dovrà essere inserita nel verbale e portata a conoscenza delle altre parti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 318 c.p.c. Naturalmente, non può farsi a meno di segnalare che, nel contesto della progressiva digitalizzazione del processo civile, la proposizione della domanda orale sembra una possibilità residuale. Tuttavia, la conservazione di tale facoltà può forse essere letta con l'art. 82 c.p.c. (cfr. nota 3), il quale prevede che, per alcune controversie che rientrano nella competenza del giudice di pace, le parti possano stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un difensore.

Sempre nel medesimo senso si spiega la modifica che registra l'art. 317, comma prima, c.p.c., nel quale scompare la necessità che il mandato di rappresentanza legale, conferito eventualmente dalle parti ai difensori³, sia scritto in calce alla citazione o in atto separato, proprio perché la citazione non è più l'atto introduttivo del presente rito.

Anche l'art. 318, comma primo, c.p.c. è stato integralmente sostituito per prevedere che la domanda davanti al giudice di pace si proponga con ricorso. Dispone, infatti, il nuovo testo che la «domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto».

Il legislatore si è mosso in continuità con il testo previgente⁴ e non ha ritenuto di dover disciplinare minuziosamente il contenuto del ricorso introduttivo: l'art. 318 continua a prevedere che la domanda contenga (i) l'indicazione del giudice; (ii) l'indicazione delle parti; (iii) l'esposizione dei fatti⁵;

³ Si ricorda che, a mente dell'art. 82 c.p.c. davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 8 febbraio 2001, n. 48) hanno stabilito che nel giudizio dinanzi al giudice di pace le parti possono, ex art. 317 c.p.c., farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non si estende anche al giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, atteso che il citato art. 317 è incluso tra le disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell'art. 14 disp. prel. c.c., essere applicato oltre i casi espressamente considerati.

⁴ Rispetto al contenuto dell'atto di citazione, la Cassazione (Cass., sez. I, 30 aprile 2005, n. 9025) aveva statuito che tale atto dovesse essere disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 c.p.c., con la conseguenza che l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio.

⁵ Secondo parte della dottrina, l'omessa indicazione dei fatti che costituiscono le ragioni della domanda è motivo di nullità dell'atto introduttivo solo quando la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati (BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, 5ª ed., Bari, 2019, 273).

(iv) l'indicazione dell'oggetto della domanda, elementi che sono ritenuti gli unici essenziali per la validità dell'atto.

Non ci pare, visto il rinvio “residuale” alle forme del procedimento semplificato di cognizione, che sia necessario rispettare tutti i requisiti di cui all'art. 281-*undecies* c.p.c. Tuttavia, in relazione a questo aspetto, occorrerà valutare come il più volte citato “raccordo” sarà attuato dagli operatori e se, per ragioni di coerenza con il sistema di preclusioni (cfr. § 4) o di semplicità, non si virerà verso una somiglianza, se non una perfetta sovrapposizione, del ricorso *ex* art. 318 e quello *ex* art. 281-*undecies*. Il comma primo quest'ultima disposizione prevede, alla stregua di quanto faceva prima l'art. 702-*bis* c.p.c., prevede che la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c., che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) dell'art. 163 c.p.c., nonché il nuovo 3)-*bis*. Di conseguenza, né l'indicazione delle ragioni di diritto rilevanti, né l'invito rivolto al convenuto a costituirsi nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., né l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento, essere ritenuti elementi essenziali dal ricorso introduttivo.

Solo in punta di penna si osserva che, allo stato, non risultano modificati gli artt. 56 e 57 disp. att. c.p.c., che rinviavano espressamente o implicitamente alla citazione introduttiva per il rito davanti al giudice di pace. Il problema, ove non risolto in occasione dell'entrata in vigore della riforma, dovrà essere aggirato con una lettura correttiva soprattutto dell'art. 57 disp. att. c.p.c.

3. LA FASE INTRODUTTIVA.

Anche la fase introduttiva del giudizio risulta in più parti modificata.

Anzitutto, l'art. 318, comma secondo, prevede che, il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, debba fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma dell'art. 281-*undecies*, comma secondo, c.p.c.⁶.

A mente del nuovo art. 319 c.p.c., l'attore⁷ si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'art. 316 c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione *ex* art. 318 c.p.c., nonché alla relazione della notificazione e, quando conferita o prescritta per legge, anche alla procura.

⁶ Sul quale, vedi il commento di TISCINI, in questo volume, cap. V, sez. 3.

⁷ Da una parte, forse, sarebbe stato meglio individuare l'istante come “ricorrente”; dall'altra, tenuta presente “la veste” di rito semplificato di cognizione assunta dal vecchio sommario di cognizione, mantenere la qualifica di “attore” serve a non creare discriminazioni tra i tre modelli della cognizione in primo grado.

L'art. 319 c.p.c. disciplina la costituzione del convenuto rinviando direttamente all'art. 281-*undecies*, terzo e quarto comma, c.p.c. Pertanto, il legislatore sembrerebbe aver operato diversamente per i due atti introduttivi: per il ricorso, ne ha abbozzato il contenuto nell'art. 318, come appena visto; per la comparsa, vi è stato un rinvio *tout court* ai commi terzo e quarto dell'art. 281-*undecies*, con la conseguenza che la comparsa da depositare nel rito davanti al magistrato onorario avrà il medesimo contenuto di quella da depositare nel rito semplificato di cognizione. In virtù del rinvio, quindi, il convenuto si costituisce, non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con il deposito della comparsa di risposta e, quando conferita o prescritta per legge, della procura.

Anche il sistema delle preclusioni diventa molto più articolato, in ragione del rinvio effettuato all'art. 281-*undecies*: nella comparsa di risposta, il convenuto dovrà proporre le sue difese e (i) prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, (ii) indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, (iii) formulare le conclusioni. A pena di decadenza, dovrà altresì proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Ancora, ove il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, dovrà farne richiesta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo⁸.

4. LA FASE DI TRATTAZIONE.

La fase di trattazione del giudizio davanti alla magistratura onoraria continua ad essere disciplinata dall'art. 320 c.p.c.

Permane la necessità per il giudice di tentare la conciliazione tra le parti interrogandole liberamente, non essendo stati modificati il primo ed il secondo comma della norma in esame. Al riguardo, tuttavia, la Cassazione ha affermato diverse volte che, sebbene il tentativo di conciliazione *ex art. 320 c.p.c.* sia obbligatorio, la sua omissione non comporta alcuna nullità a meno che non si dimostri che il suo mancato esperimento abbia comportato un pregiudizio del diritto di difesa⁹.

Se la conciliazione riesce, se ne redige processo verbale; ove non si raggiunga la conciliazione, si apre la trattazione vera e propria. Nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, l'art. 320 c.p.c. disponeva che il giudice di pace invitasse le parti a precisare i fatti posti a fondamento delle proprie difese, a produrre i documenti ritenuti rilevanti e a formulare

⁸ Su tutti questi profili, si rinvia al commento di TISCINI, Sub *art. 281-undecies*, in questo volume.

⁹ Cfr. Cass., sez. II, 11 maggio 2010, n. 11411; Cass., sez. II, 8 ottobre 2004, n. 20074.

le richieste istruttorie. Sulla base di un siffatto testo, la giurisprudenza aveva escluso la configurabilità della distinzione tra prima udienza di comparizione, prima udienza di trattazione o successive udienze e aveva riconosciuto, trattandosi di un rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, le preclusioni dovessero essere collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva¹⁰.

Il nuovo terzo comma dell'art. 320 c.p.c. prevede adesso che il giudice di pace debba procedere nella prima udienza «agli atti di istruzione rilevanti», nelle forme previste dal rito semplificato *ex art. 281-duodecies*, commi secondo, terzo e quarto, c.p.c.¹¹, sempre che egli non ritenga la causa matura per la decisione. Pertanto, in virtù del rinvio alle forme del processo semplificato: (i) nel corso della prima udienza, l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo; (ii) a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti; (iii) se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Non sembra privo di significato il mancato rinvio al comma primo dell'art. 281-*duodecies* che disciplina la possibilità che, dal rito semplificato, si passi al rito ordinario qualora il giudice rilevi la mancanza dei presupposti di cui all'art. 281-*decies*. Ancorché sarebbe stato forse meglio escludere espressamente tale possibilità (come fatto con il d.lgs. n. 150/2011), sia ragioni sistematiche, sia la clausola di compatibilità prevista dall'art. 316 c.p.c. consentono di escludere che la regola del mutamento del rito operi dinanzi al giudice di pace.

Risulta, da ultimo, soppresso il quarto comma dell'art. 320 c.p.c., e, quindi, modificate le preclusioni istruttorie, poiché (come si è appena visto) le parti, secondo il nuovo modello, hanno l'obbligo di articolare i mezzi istruttori negli scritti difensivi e, eventualmente, di formulare alla prima udienza un breve termine per l'integrazione delle istanze istruttorie e delle difese.

¹⁰ Cass., sez. III, 21 dicembre 2011, n. 27925.

¹¹ Per la fase di istruzione e di trattazione previste dall'art. 281-*duodecies* c.p.c., si rinvia ampiamente al commento di TISCINI, in questo volume, ...

5. LA FASE DECISORIA.

A mente del comma primo dell'art. 321 c.p.c., il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., con la conseguenza che il modello decisorio, così, disegnato per il giudice di pace sarà identico a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale davanti al tribunale in composizione monocratica¹².

L'art. 321 c.p.c., nel testo anteriore rispetto alle ultime modifiche, disponeva che il giudice dovesse invitare «le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa». Probabilmente nella vecchia versione emergevano maggiormente le caratteristiche di snellezza, celerità, concentrazione e oralità che informavano il rito davanti al magistrato onorario, così escludendo la trattazione scritta della causa.

La forma del provvedimento che chiude il rito in esame resta la sentenza che potrà avere, diremmo a maggior ragione a seguito delle recenti modifiche, tutti i contenuti delle sentenze emesse dal tribunale in primo grado, sempre nei limiti per materia e per valore della competenza del giudice di pace e dei poteri allo stesso conferiti dalla legge processuale. Resta fermo che, diversamente da quanto previsto dall'art. 281-*sexies*, secondo comma, c.p.c., nel rito davanti il giudice di pace la sentenza dovrà essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione, termine (ordinatorio¹³) già previsto all'art. 320, comma secondo c.p.c., che *in parte qua* rimane immutato.

¹² Quanto ai modelli decisorii in generale, ed in particolare quanto all'art. 281-*sexies* c.p.c., si rinvia al commento di D'ADDAZIO e TOMBOLINI, in questo volume, cap. IV, sez. 6.

¹³ Cass., sez. II, 14 dicembre 2004, n. 23240.